

REGOLAMENTO (CEE) N. 128/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1993

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, per il 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Messico e dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(in ton)

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuno dei prodotti o gruppo di prodotti interessati, che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1992, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale,

considerando che per i prodotti o gruppi di prodotti di cui ai codici NC e alle origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati, per il 1992, ai livelli indicati nella tabella stessa

N. d'ordine	Codici NC	Origine	Massimali
10.0140	2905 31 00	Messico	4 167 000
10.0190	2917 11 00	India	208 000

che alla data del 1° gennaio 1993, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1992 ha oltrepassato massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti del Messico per quanto riguarda i prodotti del codice NC 2905.31 00 (numero d'ordine 10.0140) e dell'India per quanto riguarda i prodotti del codice NC 2917 11 00 (numero d'ordine 10.0190),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

A decorrere dal 30 gennaio 1993 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativi a prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0140	2905 31 00	Glicole etilenico (etandiolo)	Messico
10.0190	2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	India

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio (GU n. L 396 del 31. 12. 1992).

(²) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).